

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - BENAZZO PAOLO

Seduta del 27/11/2018

FATTO

Parte ricorrente afferma di avere presentato il ricorso in merito alla questione avente ad oggetto il trasferimento *mortis causa* del deposito titoli intestato alla madre deceduta in data 26 febbraio 2017.

Nei giorni successivi al decesso, il ricorrente riceveva dalla banca la certificazione della posizione titoli utilizzata per la dichiarazione di successione, la cui valorizzazione risultava essere quella della data di successione; su tale posizione, la banca tratteneva la tassazione di *capital gain* in data 4 ottobre 2017.

In data 23 luglio 2017 il ricorrente chiedeva il trasferimento dei fondi verso altra banca, che avveniva il 23 gennaio 2018 a valori tuttavia più bassi rispetto a quelli dichiarati ai fini successori.

Il ricorrente rappresenta che secondo la CM 19E 2013 "*l'erede assume, come costo fiscalmente rilevante delle quote o azioni, il valore delle stesse risultante alla data di apertura della successione*"; la differenza generava quindi un *capital gain* di € 7.857,57 con rischio di doppia tassazione di € 2.042,97 (26%).

Il ricorrente chiede dunque la rettifica della scrittura di trasferimento titoli verso altro intermediario con valori di carico corretti in linea con la successione o, in alternativa, il risarcimento del danno quantificato come la tassazione del *capital gain* latente per l'importo di € 2.042,97. In entrambi i casi precedenti, chiede altresì il pagamento di un indennizzo per € 1.000, per la lunga serie di disagi conseguenti alla condotta scarsamente



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

collaborativa dell'intermediario, nonché per il suo rifiuto a addivenire ad ogni forma di soluzione amichevole della controversia.

Con le controdeduzioni, l'intermediario eccepisce l'incompetenza per materia dell'Arbitro bancario, considerato che la controversia ha ad oggetto questioni di natura tributaria.

Afferma, comunque, di avere agito correttamente per quanto di propria competenza, sia in relazione ai tempi di definizione della pratica successoria, sia in merito al calcolo del *capital gain* e della relativa ritenuta fiscale, nonché del prezzo di carico dei titoli da trasferire comunicata all'altro intermediario.

Chiede, dunque, in via preliminare che il Collegio dichiari il ricorso inammissibile e, in via subordinata, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio deve accogliere l'eccezione preliminare formulata da parte resistente in merito all'incompetenza per materia di questo Arbitro, avendo la controversia ad oggetto questioni di natura tributaria.

Si richiama in merito la decisione n. 5661/2015 con la quale questo Collegio ha affermato che esulano dalla competenza dell'ABF i ricorsi riguardanti la corretta applicazione da parte della banca dell'imposta sul *capital gain* ai redditi maturati dal cliente a seguito della liquidazione di titoli depositati presso lo stesso intermediario, essendo in questi casi indiscussa la natura tributaria del diritto controverso (cfr. anche Collegio di Roma, dec. n. 2373/2013).

Peraltro, come rappresentato dalle stesse parti, la questione di cui in controversia era stata sottoposta altresì all'ACF che aveva dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto avente ad oggetto questioni di natura tributaria e, nello specifico, "*attività poste in essere da un intermediario in qualità di sostituto di imposta in esecuzione di obblighi su di esso gravanti in forza di norme tributarie*".

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA